



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno*

di concerto con

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 832, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia;

CONSIDERATO che lo stesso comma 832 dispone che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 maggio 2021, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità del citato riparto, specificati nell'allegato A “Nota metodologica” del provvedimento, ed assegnate le risorse del fondo per l'anno 2021;

RITENUTO ora di dover procedere al riparto del fondo di cui al menzionato comma 832 per l'anno 2022;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 febbraio 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto per l'anno 2022 del fondo di cui dall'articolo 1, comma 832,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno*

di concerto con

Il Ragioniere Generale dello Stato

rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è ripartito, per l'anno 2022, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell'allegato A "Nota metodologica", secondo gli importi indicati nell'allegato B.

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2023

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Biagio Mazzotta

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Claudio Sgaraglia